



COMUNE DI ORSELINA
UFFICIO TECNICO
6644 Orselina
091 759 13 70
utc@orselina.ch

ISTANZA DI NOTIFICA LAVORI

-I documenti della notifica devono essere inoltrati in **3 esemplari**

-I lavori non possono essere iniziati prima della decisione municipale

Descrizione progetto

Data: _____ Descrizione: _____

Generalità

(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo posta elettronica)

Istante _____ :

Proprietario¹⁾ _____ :

Progettista (arch./ing.)²⁾ _____ :

¹⁾ *E' auspicata la procura di firma in caso di comproprietà*

²⁾ *ingegnere a seconda della tipologia del progetto*

Dati inerenti il fondo

mappale no. _____ :

Superficie del fondo _____ :

Zona di Piano regolatore _____ :

Indice di sfruttamento³⁾ _____ :

Indice di edificabilità³⁾ *(solo zone ZAC)* _____ :

Richiesta di deroga _____ :

³⁾ *A seconda del progetto (allegare il dettaglio di calcolo)*

Relazione tecnica

Allegare una breve descrizione dei lavori in progetto e importo preventivo di massima

Piani di progetto *(con firme istante, proprietario, progettista)*

Allegare: planimetria e sezioni terreno ⁴⁾, piante, facciate e sezioni del progetto in scala 1:100

⁴⁾ *Del geometra revisore, a seconda del progetto*

Firme

Istante _____ :

Proprietario _____ :

Progettista _____ :



COMUNE DI ORSELINA
UFFICIO TECNICO
6644 Orselina
091 759 13 70
utc@orselina.ch

PROCEDURA DELLA NOTIFICA (confrontare con *Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino*)

LEGGE EDILIZIA CANTONALE

Applicabilità Art. 11

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.

Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Pubblicazione Art. 12

La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.

Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

Decisione Art. 13

Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE EDILIZIA

Procedura della notifica

Art. 6

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

1. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
2. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
3. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
4. le opere di cinta e i muri di sostegno;
5. la demolizione parziale o totale di edifici;
6. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo,
7. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
8. il deposito di materiali e macchinari;
9. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;
10. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;
11. il tinteggio di edifici e impianti.

Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1.

Art. 9, lett.i

Nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA.